



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 209 del 29/12/2009

OGGETTO: ART. 9 DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO CON L 102/2009- DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

L'anno duemilanove, addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciassette e trenta nella sede Comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e' riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N			Presente	Assente
1	ZUNINO RENATO	SINDACO	SI	
2	CHIERRONI LUIGI	VICE SINDACO	SI	
3	BARLO STEFANO	ASSESSORE	SI	
4	ZUNINO REMO	ASSESSORE	SI	
5	MORDEGLIA CATERINA	ASSESSORE	SI	
6	GUASTAVINO PAOLO	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

OGGETTO: ART. 9 DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO CON L. 102/2009- DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

Preso atto che sono stati resi, all'interno della proposta deliberativa, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs, 267/2000;

Ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

Visto l'art 48 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di applicare rigorosamente la tempistica prevista dal regolamento di contabilità all'art 22 comma 4, circa i tempi di liquidazione da parte dei Responsabili di servizio, secondo il quale gli atti di liquidazione devono essere trasmessi al servizio finanziario almeno dieci giorni antecedenti l'eventuale scadenza del debito;
- 2) di procedere ad una attenta ed accurata previsione dei pagamenti e delle riscossioni in conto capitale da parte dei Responsabili di servizio e in corso d'anno alla verifica dell'andamento delle previsioni sempre a cura dei Responsabili di Servizio, segnalando al servizio Finanziario eventuali scostamenti, così come già previsto dal regolamento di contabilità all'art. 52;
- 3) di prevedere e dare disposizione con specifico provvedimento di indirizzo della Giunta Comunale, che i Responsabili dei servizi in sede di stipula dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, facciano espressa deroga alle norme di cui al D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 di attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (pagamento entro trenta giorni da ricevimento fattura e/o richiesta pagamento e/o da ricevimento merci/esecuzione servizi - decorrenza automatica interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali) per consentire alla struttura di adempiere ai propri obblighi sulla tempistica dei pagamenti senza il rischio di causare un danno economico all'ente e concordare con il fornitore, in caso di ritardato pagamento, l'applicazione del saggio di interesse legale;
- 4) di adottare annualmente lo schema sopra riportato per la stima del fondo cassa al 31/12 di ciascun anno.

COMUNE DI CELLE LIGURE
Provincia di Savona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ART. 9 DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO CON L. 102/2009 – DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che l'art. 9 del D.L. 78/2009 afferma che:

“Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;”

Visto che per le spese correnti sono stati individuati i tempi medi di pagamento di circa 30 giorni, tenuto conto dell'iter delle fatture che pervengono all'ufficio protocollo per l'inserimento nel protocollo generale dell'ente, sono poi trasmesse al servizio che ha effettuato l'ordine del bene o ha richiesto la prestazione, dallo stesso vengono verificate per la congruità e la regolarità della fornitura e/o prestazione, liquidate e trasmesse al servizio finanziario per le verifiche contabili e l'emissione del mandato di pagamento;

Tenuto conto invece che per le spese in conto capitale i tempi medi di pagamento sono di difficile individuazione, in quanto dipende sia dai tempi di pagamento stabiliti nei vari contratti di esecuzione dei lavori o fornitura dei beni, sia dalle esigenze di equilibri ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno;

Considerato che con atto consiliare n. 58 del 27/11/09 si è provveduto alla modifica del regolamento di contabilità che prevede la possibilità di procedere alla liquidazione delle fatture (che non comportino l'approvazione di allegati tecnici) anche mediante apposizione di un timbro che contenga tutti i riferimenti degli atti propedeutici alla liquidazione, nell'ottica di velocizzare i pagamenti;

Considerato inoltre che i documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dal D. Lgs. 267/2000 contengono esclusivamente dati di competenza finanziaria ed economico-patrimoniale, mentre la redazione di un programma dei pagamenti, così come richiesto dalla norma in questione, impone di fatto una reintroduzione del bilancio di cassa con contestuale necessità di pensare ad una adeguata metodologia di quantificazione dell'effettiva disponibilità di cassa sulla base dei flussi ipotizzabili nell'anno;

Vista la propria delibera n. 125 del 25/08/2009 con la quale si è provveduto ad adottare un criterio per la stima delle disponibilità di cassa che può essere così motivato:

- la media delle entrate correnti rimosse (competenza + residui) nel quinquennio 2004-2008 corrisponde alla percentuale del 99,09% dello stanziato entrata corrente;
- la media delle spese correnti pagate (competenza + residui) nel quinquennio 2004-2008 corrisponde alla percentuale del 92,75% dello stanziato spesa corrente;
- le riscossioni ed i pagamenti per la parte capitale vengono annualmente quantificati dai singoli Responsabili di Servizio a cui sono attribuite le risorse di P.E.G. e concorrono alla definizione del rispetto del patto di stabilità interno anno per anno;
- le entrate e le spese per partite di giro sostanzialmente corrispondono;

Considerato che a seguito di tale criterio, si può riassumere nel seguente quadro il calcolo da adottarsi per la stima del fondo cassa al 31/12 di ogni anno:

Voci considerate	Segno
Fondo cassa al 01/01	+
Riscossione entrate correnti (in termini di cassa)	+
Riscossione entrate in c/capitale (in termini di cassa - rilevata ai fini patto)	+
Riscossione di mutui (in termini di cassa)	+
Pagamento spese in c/capitale (in termini di cassa - rilevato ai fini patto)	-

Pagamento quota capitale mutui ed estinzione anticipata mutui (in termini di cassa)	-
Fondo cassa al 31/12	=

PROPONE

- 1) di applicare rigorosamente la tempistica prevista dal regolamento di contabilità all'art. 22 comma 4, circa i tempi di liquidazione da parte dei Responsabili di servizio, secondo il quale gli atti di liquidazione devono essere trasmessi al servizio finanziario almeno dieci giorni antecedenti l'eventuale scadenza del debito;
- 2) di procedere ad una attenta ed accurata previsione dei pagamenti e delle riscossioni in conto capitale da parte dei Responsabili di servizio e in corso d'anno alla verifica dell'andamento delle previsioni sempre a cura dei Responsabili di Servizio, segnalando al servizio Finanziario eventuali scostamenti, così come già previsto dal regolamento di contabilità all'art. 52;
- 3) di prevedere e dare disposizione con specifico provvedimento di indirizzo della Giunta Comunale, che i Responsabili dei servizi in sede di stipula dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, facciano espressa deroga alle norme di cui al D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 di attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (pagamento entro trenta giorni da ricevimento fattura e/o richiesta pagamento e/o da ricevimento merci/esecuzione servizi – decorrenza automatica interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali) per consentire alla struttura di adempiere ai propri obblighi sulla tempistica dei pagamenti senza il rischio di causare un danno economico all'ente e concordare con il fornitore, in caso di ritardato pagamento, l'applicazione del saggio di interesse legale;
- 4) di adottare annualmente lo schema sopra riportato per la stima del fondo cassa al 31/12 di ciascun anno.

Il Funzionario proponente: Anna Dolla – Responsabile di Servizio _F.to Rag. Anna Dolla_____

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole.

Celle Ligure, ____23/12/2009____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Anna Dolla